

REGOLAMENTO (CEE) N. 4127/88 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1988****recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3796/88 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di clementine fresche originarie del Marocco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3796/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4040/88⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di clementine fresche originarie del Marocco;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di clementine fresche originarie del Marocco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 14,33 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/88 è sostituito dall'importo di 17,98 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 334 del 6. 12. 1988, pag. 18.

(4) GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 51.